

# Scadenzario

11/2024

Novembre 2024

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° NOVEMBRE 2024 AL 2 DICEMBRE 2024

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
11.11.2024	Consegna modelli 730/2024 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• modello 730/2024 integrativo elaborato;</li> <li>• relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</li> </ul>
11.11.2024	Trasmissione telematica modelli 730/2024 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli 730/2024 integrativi elaborati;</li> <li>• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2024 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>
15.11.2024	Rata rivalutazione all'1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all'1.1.2023, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
15.11.2024	Rata rivalutazione all'1.1.2022 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2022, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2022.
15.11.2024	Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all'1.1.2023, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.11.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li> </ul>
18.11.2024	Comunicazione investimenti nel Mezzogiorno delle imprese agricole e della pesca	<p>Le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, titolari di reddito d'impresa, devono presentare un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al fine di beneficiare del credito d'imposta per l'acquisizione, nel 2023, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> denominato "CIMAGRICOLTURA23" disponibile gratuitamente sul relativo sito internet;</li> <li>• direttamente o tramite un soggetto incaricato.</li> </ul>
18.11.2024	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.</li> </ul>
18.11.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2024;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73,</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non supera il limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
18.11.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;</li> <li>• la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);</li> <li>• la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.</li> </ul>
18.11.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito.</li> </ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2024	Versamento IVA terzo trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
18.11.2024	Versamento IVA terzo trimestre 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2024;</li> <li>• versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro.</p>
18.11.2024	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2024.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>).</p>
18.11.2024	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;</li> <li>• con applicazione dei previsti interessi.</li> </ul>
18.11.2024	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2024.</li> </ul>
25.11.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di ottobre 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi al mese di ottobre 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
28.11.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va effettuato entro il 31.10.2025;</li> <li>• comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul> <p>Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;</li> <li>• entro il 31.10.2025;</li> <li>• con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.11.2024	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;</li> <li>• oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.11.2024	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2024, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.11.2024	Comunicazioni per interventi antisismici che beneficiano del superbonus	<p>I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell'asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;</li> <li>• riguardanti i SAL approvati entro l'1.10.2024.</li> </ul> <p>Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;</li> <li>• l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;</li> <li>• l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.</li> </ul>
30.11.2024	Presentazione modelli REDDITI PF 2022 integrativi	<p>Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d'imposta 2021, per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le omissioni nella compilazione del quadro RS (righe da RS375 a RS 381) riguardanti le informazioni relative all'attività svolta, ai sensi dell'art. 1 co. 73 della suddetta L. 190/2014 (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550);</li> <li>• senza il versamento di sanzioni, ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2023.</li> </ul>
30.11.2024	Trattenuta acconti da 730/2024	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
2.12.2024	Comunicazione integrativa per credito d'imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	<p>Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023) e che hanno presentato la comunicazione "ordinaria" per l'accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante l'avvenuta realizzazione entro il 15.11.2024 degli investimenti; possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d'imposta maturato;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZES UNICA INTEGRATIVA" disponibile sul relativo sito internet;</li> <li>• direttamente o tramite un soggetto incaricato.</li> </ul>
2.12.2024	Versamento rata per regolarizzazione del magazzino	<p>Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono versare la seconda e ultima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d'imposta 2023.</p> <p>Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA;</li> <li>• di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 18%.</li> </ul> <p>Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l'imposta sostitutiva del 18%.</p>
2.12.2024	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;</li> <li>• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>
2.12.2024	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'IRPEF;</li> <li>• alla cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;</li> <li>• all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni;</li> <li>• all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero);</li> <li>• all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero);</li> <li>• all'imposta sostitutiva sul valore delle cryptoattività;</li> <li>• all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</li> </ul> <p>Se si è aderito al concordato preventivo e l'acconto IRPEF (o dell'imposta sostitutiva del regime forfettario) è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2024	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2024, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2023, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2024, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2024, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2023, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.12.2024	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2024	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");</li> <li>dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero;</li> <li>dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero;</li> <li>dell'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività.</li> </ul> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2024	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2024	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2024, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>all'IRES;</li> <li>alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo";</li> <li>all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;</li> <li>all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax");</li> <li>all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero;</li> <li>all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero;</li> <li>all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività.</li> </ul> <p>Se si è aderito al concordato preventivo e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2024	Versamento acconti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2024.</p> <p>Se si è aderito al concordato preventivo e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
2.12.2024	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2024;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.</li> </ul> <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
2.12.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024.</p> <p>L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p>Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.</p>
2.12.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2024.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>